ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 38

(Entrata in vigore del decreto legislativo). 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996

Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1994.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1991, non più in vigore dal 27 dicembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del giudice di pace
Estremi	Legge 21 novembre 1991, n. 374
Capo	III — Competenza e procedimento penale del giudice di pace capo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-giudice-di-pace/art-38-entrata-in-vigore-del-decreto-legislativo-1-il-decreto-legislativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it